

# Istituto Comprensivo Statale "LEONARDO DA VINCI"



Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° Grado  
56022 Castelfranco di Sotto (Pisa) – Piazza Mazzini, 11  
TEL 0571487372 - Codice Fiscale n° 82000780500



PEC: [piic817001@pec.istruzione.it](mailto:piic817001@pec.istruzione.it) – e-mail: [piic817001@istruzione.it](mailto:piic817001@istruzione.it) –  
[www.scuolacastelfrancodisotto.edu.it](http://www.scuolacastelfrancodisotto.edu.it)

Circ. n. 12

Castelfranco di Sotto, 10/09/2024

***Agli/Alle Esercenti le Responsabilità genitoriali/Affidatari/Tutori  
Ai/Alle DOCENTI  
Ai/Alle Responsabili di Plesso  
Alle Collaboratrici del del DS  
All'Uff.alunni/e  
E p.c. DSGA***

## ***Oggetto: Adempimenti Relativi All'obbligo Di Istruzione***

Con la presente, si comunica quanto previsto dal D.L.123/2023 convertito in Legge in data 8/11/2023 concernente le responsabilità inerenti all'obbligo scolastico. La nuova norma attribuisce al Dirigente scolastico il compito di verificare la frequenza degli/delle alunni/e, individuando coloro che superano i 15 giorni di assenza in un trimestre anche non continuativi.

E' richiesto, quindi, un monitoraggio costante delle assenze non giustificate per procedere con gli adempimenti previsti dall'obbligo di istruzione.

In primo luogo, sarà inviata una comunicazione ufficiale agli/alle Esercenti le responsabilità genitoriali/Affidatari/Tutori dell'alunno/a, e, in caso di mancata idonea giustificazione, sarà informato il Sindaco che, a sua volta, ammonirà i/le responsabili dell'alunno/a per non aver adempiuto all'obbligo di istruzione.

Si segnala, in particolare, l'articolo 12, integrato col comma 01, relativo al rafforzamento del rispetto dell'obbligo scolastico, con l'inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del/della minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale. Nello specifico, con detto articolo:

- ✓ è stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.Lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) al fine di recepire e armonizzare le previsioni normative susseguitesi nel tempo in relazione all'obbligo di istruzione e la cui base legislativa è l'articolo 1, comma 622 della Legge n. 296 del 2006 (Legge finanziaria 2007). Evidenziamo che esso detta una nuova disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. Resta immutata la disciplina attualmente vigente in materia di giustificazione delle assenze degli/delle alunni/e dalla scuola per motivi di appartenenza religiosa;

- ✓ è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i/le figli/e a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del/della minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi);
  
- ✓ nel Decreto-Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo cui "Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Il Dirigente

*Sandro Sodini*